

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Economia
Ufficio Speciale
"Centrale Unica Di Committenza
per l'acquisto di beni e servizi"

CAPITOLATO TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B) NN. 2 E 3, DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICO E SEMIAUTOMATICO DI METADONE, CON RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DI TIPO FULL-RISK ONNICOMPRESIVO PER L'APPARECCHIATURA E I RELATIVI ACCESSORI, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DEL S.S.R. DELLA REGIONE SICILIANA, ARTICOLATO IN UN UNICO LOTTO CON VOCE SUB A) (SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICO) E SUB B) (SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SEMIAUTOMATICO).

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l'affidamento triennale del servizio di noleggio dei sistemi di distribuzione automatico e semiautomatico di metadone, con relativa assistenza tecnica di tipo full-risk onnicomprensivo per l'apparecchiatura e i relativi accessori, occorrenti alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana, articolato in un unico lotto con voce sub a) (sistema di distribuzione automatico) e sub b) (sistema di distribuzione semiautomatico), come da prospetto che segue:

AZIENDE SANITARIE DEL S.S.R. DELLA REGIONE SICILIANA	SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICO (Lotto 1 sub a)	SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SEMIAUTOMATICO (Lotto 1 sub b)
AGRIGENTO	-	5
CALTANISSETTA	-	4
CATANIA	2	7
ENNA	-	3
MESSINA	2	5
PALERMO	3	1
RAGUSA	-	6
SIRACUSA	-	4
TRAPANI	-	5
Totale fabbisogni	7	40

Le quantità indicate si riferiscono al fabbisogno comunicato dalle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana e, comunque, per un periodo di 36 mesi. Nel corso dell'esecuzione contrattuale le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana potranno apportare variazioni in aumento o in diminuzione entro i limiti previsti dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, ovvero fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

Se durante la vigenza contrattuale viene segnalata la disponibilità sul mercato di un altro sistema di erogazione compatibile, per scadenza brevettuale, la Stazione appaltante avvierà una rinegoziazione del prezzo mediante procedura di gara alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di tale sistema.

È fatto onere alle ditte aggiudicatrici di comunicare l'eventuale perdita di brevetto almeno due mesi prima del verificarsi della scadenza brevettuale.

2. REQUISITI TECNICI

I sistemi di distribuzione sopra descritti devono rispettare i criteri di affidabilità del sistema di dispensazione sia automatica che semiautomatica o manuale, con apparecchiature certificate e rispondenti ai requisiti di legge per le strumentazioni che somministrano farmaci, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, alle correnti norme di sicurezza, nonché alle normative CE vigenti in materia.

Il fornitore deve garantire un servizio di manutenzione e supporto tempestivo, tutti i giorni dell'anno e in fasce d'orario adeguate agli orari dei vari SER.T./SER.D., poiché non può interrompersi la somministrazione del farmaco, incorrendo negli estremi di interruzione di pubblico servizio.

Il sistema automatico di erogazione del farmaco dovrà assicurare adeguate caratteristiche di accuratezza di misura, igiene, sicurezza ed affidabilità del sistema, in particolare del rispetto del volume erogato con quanto impostato (e quindi conseguentemente della quantità di farmaco somministrato) e dovrà possedere, a pena di esclusione, le certificazioni previste dalle norme nazionali (D.Lgs. n. 46/97) in applicazione alle norme CE per gli specifici dispositivi medici, con funzione di misura appartenenti alla specifica tipologia di apparecchiatura, classe 1.

3. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E LE SINGOLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DEL S.S.R. DELLA REGIONE SICILIANA

La presente procedura dà vita a distinti rapporti contrattuali, intercorrenti tra l'Impresa aggiudicataria della fornitura (Fornitore) e ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale del S.S.R. della Regione Siciliana.

Resta di esclusiva competenza della Centrale Unica di Committenza la gestione di tutte le attività giuridico-amministrative relative all'individuazione del contraente (Fornitore), mentre resta in capo alle rispettive Aziende la gestione contrattuale relativa alle proprie singole quote di fornitura (stipula contratti e gestione autonoma del rapporto contrattuale, richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo di pertinenza, gestione ordinativo e ricevimento merce con verifica quantitativo, ricevimento e pagamento fatture, monitoraggio della fornitura e istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi), nonché quelle relative all'eventuale contenzioso contrattuale, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale.

4. SICUREZZA

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3 *bis* del D.Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla redazione del DUVRI. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

5. DURATA DELLA FORNITURA

Con la stipula del contratto di cui al successivo paragrafo 6, il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per 36 mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, le singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere, possono disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso, in presenza dei presupposti di cui al comma 8 dello stesso art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei prodotti oggetto del presente Capitolato. Nel corso dell'esecuzione, il Fornitore è tenuto a rispettare le idonee regole di diligenza e a garantire una particolare attenzione agli standard qualitativi derivanti dalle caratteristiche della

fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto della normativa in materia di:

- igiene sulla produzione e sul commercio;
- infortunistica e prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Il Fornitore deve effettuare le consegne **entro 5 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura della singola Azienda Sanitaria Provinciale, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Le Aziende Sanitarie Provinciali hanno, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 2 giorni lavorativi, le Aziende Sanitarie Provinciali avranno la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità e nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti. Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini a mezzo NSO.

7. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere gratuita e comprensiva dei pezzi di ricambio e manodopera.

Non rientra nel materiale di consumo l'eventuale approvvigionamento di: nastri, inchiostri e toner per stampanti che sono a carico delle singole Aziende che provvederanno all'acquisto.

8. ASSISTENZA TECNICA

Si richiede il servizio di assistenza tecnica di tipo full-risk onnicomprensivo per l'apparecchiatura e i relativi accessori, per l'intera durata contrattuale, e segnatamente:

- manutenzione preventiva comprensiva di regolazioni, tarature, calibrazioni e manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore, da concordare con il reparto o servizio di destinazione;
- verifiche di sicurezza secondo le caratteristiche e le periodicità in base alle indicazioni riportate sul manuale di service, con eventuale rendicontazione delle misure effettuate;
- servizio di assistenza telefonica immediata sette giorni su sette rispettando i seguenti orari: dal lunedì al sabato almeno dalle ore 6:30 alle ore 20:00 e domenica almeno dalle ore 7:30 alle ore 13:30;
- illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva con risoluzione del guasto o eventuale fornitura di apparecchiatura sostitutiva;
- si considerano incluse tutte le parti di ricambio;
- si considerano incluse le spese di spedizione;
- aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore ed anche nel caso di modifiche alle normative vigenti.

9. GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario dovrà stipulare a favore di ognuna delle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art.

117 del D.Lgs. n. 36/2023. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 117 comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

10. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto dalle singole Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana, successivamente al ricevimento dei beni, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e secondo le modalità stabilite nelle disposizioni contrattuali. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). I pagamenti per le forniture dovranno essere effettuati sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla singola Azienda Sanitaria Provinciale del S.S.R. della Regione Siciliana, a pena di nullità contrattuale. Il Fornitore comunicherà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Azienda Sanitaria da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo 15 del presente Capitolato Tecnico "*Tracciabilità dei flussi finanziari*".

11. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della singola Azienda Sanitaria Provinciale del S.S.R. della Regione Siciliana. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa. La singola Azienda Sanitaria Provinciale corrisponde direttamente al subappaltatore, al

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della singola Azienda Sanitaria Provinciale, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

12. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura. I prodotti non conformi e/o consegnati in eccesso potranno essere respinti senza alcuna formalità. La singola Azienda Sanitaria Provinciale si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo. I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 2 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana. La singola Azienda Sanitaria Provinciale metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 2 giorni solari dalla medesima segnalazione la singola Azienda Sanitaria Provinciale potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la singola Azienda Sanitaria Provinciale le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 giorni solari di deposito garantiti.

13. INADEMPIMENTI E PENALI

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- ritardo nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione e consegna dei prodotti o di ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione o consegna, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna/sostituzione nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 30,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Inoltre, in caso di mancata comunicazione tempestiva per iscritto di indisponibilità del prodotto da parte del Fornitore, con indicazione della motivazione dell'indisponibilità, del periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di indisponibilità.

È fatta salva la facoltà per la singola Azienda Sanitaria Provinciale di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. La singola Azienda Sanitaria Provinciale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente

paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

14. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

È facoltà della singola Azienda Sanitaria Provinciale del S.S.R. della Regione Siciliana di recedere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. La singola Azienda Sanitaria Provinciale, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa alla Stazione Appaltante che ha richiesto l'adempimento. La singola Azienda Sanitaria Provinciale, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale definitivo;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato Tecnico ed eventualmente nel contratto, si conviene che in ogni caso le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità indicate nel paragrafo precedente, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana verificheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa S.A.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

16. REFERENTI FORNITURA

Per tutta la durata del contratto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione:

- un responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti delle Aziende Sanitarie Provinciali contraenti. In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di:
a) essere il referente per tutte le Aziende Sanitarie Ospedaliere che emettono ordinativi di fornitura; b) implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste; c) gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi.
- un Collaboratore Scientifico che dovrà essere in grado di: a) fornire, anche presso le sedi di ciascuna Azienda, tutte le eventuali informazioni relative al prodotto offerto; b) gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica.

Al fine di garantire un contatto diretto tra le Aziende Sanitarie Provinciali e le due figure di riferimento aziendale sopra descritte, il fornitore dovrà segnalare alle predette Aziende un numero telefonico personale e una mail personale sia per il Responsabile della Fornitura che per il Collaboratore Scientifico; ogni variazione dovrà essere comunicata in modo tempestivo. Le due figure possono essere assolte dalla stessa persona.

17. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria Provinciale del S.S.R. della Regione Siciliana relativamente alla fase di esecuzione contrattuale, sarà competente esclusivamente il Foro di pertinenza delle singole Aziende Sanitarie Provinciali.

Firma dell'O.E. per integrale accettazione